

[RIFORMA PAC] In vigore fino al 2010, abrogato per il 2011 e 2012, è stato reintrodotta per il 2013

Frumento duro, così ritorna l'obbligo di semente certificata

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Quantitativo
minimo: 160 kg/ha.
I chiarimenti
di Agea
sull'avvicendamento
biennale



La misura dell'avvicendamento biennale dell'Articolo 68 non finisce mai di destare incertezze applicative e dubbi interpretativi. Per il 2013, si aggiunge un ulteriore vincolo applicativo: l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata di grano duro (tab. 1).

Al fine di contribuire ad una migliore chiarezza interpretativa e applicativa, Agea ha di recente emanato una circolare riguardante "chiarimenti e precisazioni" sull'avvicendamento biennale (Circolare ACIU.2012.414 del 19.10.2012), a cui si aggiunge la circolare riguardante la Domanda unica 2013 (Circolare n. 38 del 30.10.2012).

[SEMENTE CERTIFICATA DI GRANO DURO

A decorrere dalla domanda 2013, per la coltivazione di frumento duro gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata.

[TAB. 1 - LA MISURA DELL'AVVICENDAMENTO

Normativa	Decreto ministeriale 29 luglio 2009, modificato dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2010 e dal Decreto ministeriale 10 agosto 2011.
Plafond	99 milioni di euro.
Regioni interessate	Centro e Sud Italia (Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Durata avvicendamento	Biennale.
Modalità di avvicendamento	L'avvicendamento dovrà avvenire attraverso la coltivazione nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici.
Elenco colture	Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro. Colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.
Obbligo di semente certificata di grano duro	Per la domanda Pac 2013 (semine 2012).
Importo massimo del pagamento	100 €/ha
Importi erogati	2010: 100 €/ha 2011: 92 €/ha
Importo stimato per il 2013	90 €/ha

Si tratta di un ritorno alle sementi certificate, in quanto questo obbligo è stato in vigore fino al 2010, poi è stato abrogato per il 2011 e 2012, ed è stato reintrodotta per il 2013.

L'obbligo della semente certificata riguarda solamente il grano duro e decorre dalle semine autunnali del 2012 (Domanda Unica della Pac 2013).

Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che sulle superfici interessate coltivano grano duro ai sensi del Reg. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche.

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e devono essere almeno pari a 160 kg/ha.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg) devono essere indicati dal produttore nel modulo di Domanda unica.

La scelta della varietà di grano duro è libera, l'importante è che la semente sia certificata.

[LA DOCUMENTAZIONE

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione: copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartel-

lini ufficiali Inran-Ense o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:

- identificazione della partita "Inran-Ense";
- categoria;
- specie;
- varietà.

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le varietà autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2013, mentre per le varietà primaverili non potrà essere successiva al 15 maggio 2013.

Agea fa presente che ai sensi dell'allegato VI del Dpr 1.065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia dall'acquisto della semente stessa.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario della fattura stessa.

Qualora la fattura non sia completa delle informazioni, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- a) originali delle etichette ufficiali dei cartellini Inran-Ense;
 - b) copia fatture di acquisto.
- L'agricoltore che coltiva gra-



no duro biologico, e non utilizza sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni, è tenuto ad allegare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo di certificazione, contenente l'indicazione delle superfici interessate da tale coltivazione.

[**ESEMPI DI AVVICENDAMENTO**

L'avvicendamento biennale deve avvenire tra un cereale e una coltura miglioratrice, come nei seguenti esempi:

- a) grano duro - favino;
- b) grano duro - favino - grano duro - favino;
- c) girasole - orzo - favino - grano duro;
- d) favino - grano tenero - soia - orzo;

Il ristoppio non è consentito (tab. 2).

Le colture intercalari non rientrano nell'avvicendamento.

Ai fini dell'Articolo 68, si considerano le colture principali coltivate in modo ordinario e per un ciclo culturale completo.

Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l'agricoltore può non richiedere l'aiuto nel terzo anno, interrompendo l'avvicendamento.

Il mancato rispetto dell'avvicendamento comporta l'ineleggibilità dell'aiuto per l'intero biennio e il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nell'anno precedente.

Gli agricoltori possono richiedere la misura dell'Avvicendamento biennale nel 2013 come primo anno di impegno.

[**CESSIONE DELL'AZIENDA**

In caso di cessione dell'azienda, l'impegno biennale dell'avvicendamento si considera non rispettato e si procede al recupero dell'anno precedente salvo che si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- cessione totale dell'azienda;

- il cessionario presenti domanda di aiuto di avvicendamento continuando la rotazione delle colture iniziata dal cedente.

In altre parole, in caso di cessione dell'azienda o di parte di essa, l'avvicendamento è rispettato se l'acquirente o affittuario rispetta l'impegno al 2° anno e presenta la domanda; quindi il cessionario termina il biennio iniziato dal cedente.

[**DESTINAZIONE DEL PRODOTTO**

La destinazione d'uso del prodotto (e quindi la fase di raccolta) non influenza l'esito dell'avvicendamento.

Ad esempio, se un produttore utilizza il cereale autunno vernino (esempio grano tenero) per la produzione di granella secca o se provvede alla raccolta dopo la maturazione latte per la produzione di foraggi, ai fini dell'avvicendamento non vi è alcuna differenza, in quanto la tecnica di coltivazione rimane la medesima. L'agricoltore, quindi, è libero di utilizzare la coltura sia per la produzione di granella che di foraggio. ■

[**TAB. 2 - ESEMPI DI AVVICENDAMENTO**

AVVICENDAMENTO PRIMO BIENNIO		AVVICENDAMENTO SECONDO BIENNIO		CORRETTO
ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	
Cereale	Leguminosa	Cereale	Leguminosa	Sì
Cereale	Leguminosa	Leguminosa	Cereale	Sì
Leguminosa	Cereale	Leguminosa	Cereale	Sì
Leguminosa	Cereale	Cereale	Leguminosa	No